

Le novità previdenziali 2016

In attesa delle proposte di riforma del sistema previdenziale, rimandate all'anno appena iniziato, non sono molte le novità in materia pensionistica contenute nella "Legge di Stabilità 2016", molte, invece, quelle a maturazione per effetto delle disposizioni normative passate, quali l'aumento dei requisiti pensionistici per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita e la revisione dei coefficienti di trasformazione. Mentre, tra le più salienti contenute nella L. 208/2015, vi è senz'altro quella riguardante la proroga al regime sperimentale "opzione donna", per cui le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 maturano i previdenti requisiti pensionistici, potranno accedere al trattamento pensionistico accettando il ricalcolo contributivo dell'assegno.



Il motore di calcolo effettua una stima dinamica della data di pensionamento, considerando gli incrementi che tempo per tempo verranno a maturazione e recepisce le nuove direttive varate con l'ultima "Legge di stabilità".

Incremento per la speranza di vita

Con il Decreto del 16 dicembre 2014 "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ufficializzato l'incremento di ulteriori 4 mesi dei requisiti a partire dal primo gennaio 2016. Ciò per effetto del principio introdotto a garanzia della sostenibilità del sistema previdenziale contenuto nella Riforma del 2009 varata dall'allora Ministro Sacconi che prevede l'automatico adeguamento dei requisiti minimi di pensione all'effettiva speranza di vita dei neo-pensionati. Così gli uomini e le lavoratrici del settore pubblico, acquisiranno il diritto per la pensione di vecchiaia al compimento dei 66 anni e 7 mesi. Mentre, la pensione anticipata potrà essere ottenuta solo in presenza di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.

Aumento dell'età pensionabile

Con il nuovo anno viene anche a maturazione l'incremento dei requisiti previsto dalla Legge 201 del 2011 al fine di conseguire la convergenza verso un requisito uniforme tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Nello specifico, per le donne del settore privato e per le autonome, fermo restando il requisito contributivo minimo di 20 anni, l'età pensionabile passa da 63 anni e sei mesi a 65 anni per le prime e da 64 anni e sei mesi a 65 anni e sei mesi per le seconde. L'effetto combinato tra la previsione normativa della Riforma Fornero e l'incremento per la speranza di vita, porterà le dipendenti del settore privato ad attendere 22 mesi in più per raggiungere l'età pensionabile, rispetto al 2015. A partire del 2016 e per tutto il 2017, quest'ultime andranno in pensione di vecchiaia con 65 anni e 7 mesi, mentre le autonome con 66 anni e 1 mese.. Dal 2018 tutte le differenze tra uomini e donne verranno annullate.

Revisione coefficienti di trasformazione

Dal primo gennaio 2016 entrano in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione (validi fino a dicembre 2018) utilizzati per convertire il montante corrispondente ai contributi versati in rendita pensionistica per la quota calcolata con il sistema contributivo. I coefficienti sono definiti per legge, così come stabilito dalla riforma Dini del 1995, che li aveva introdotti per la prima volta per le età da 57 a 65 (allora rappresentavano le possibili età di pensionamento) e sono calcolati tenendo conto principalmente della speranza di vita del soggetto alla data di pensionamento, ma non dipendono dal sesso, o dalla presenza o meno del coniuge. Devono essere regolarmente aggiornati, con cadenza triennale sino al 2018 e biennale a partire dal 2019 per uniformare tutte le disposizioni emanate (in particolare i vari aggiornamenti previsti dei requisiti anagrafici e contributivi della L. 201/2011). Essi risultano essere più elevati quanto maggiore è l'età del lavoratore, garantendo quindi una quota di pensione più alta per chi decide di tardare il pensionamento. I nuovi coefficienti di trasformazione sono inferiori rispetto a quelli in vigore nel triennio precedente. Succede così che le pensioni subiranno un taglio rispetto l'anno appena concluso che va, a seconda dell'età, da un minimo dell'1,35% al 2,49%.

La Legge di Stabilità 2016 - Le novità sulle pensioni contenute all'interno della l. n. 208/2015

Partite Iva Gestione Separata Inps

L'aliquota contributiva per le partite Iva iscritte in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps resta al 27% anche nel 2016. Resta confermata così la modifica di innalzamento dell'aliquota per tali soggetti prevista dalla legge di stabilità 2014 e successivamente dal "mille proroghe 2015".

Opzione Donna

Le donne che entro il 31 dicembre 2015 maturano i 57 anni e 3 mesi (58 anni e 3 mesi lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi possono continuare ad avvalersi del regime sperimentale "opzione donna" anche se la decorrenza della pensione sia successiva a tale data. Rimane in vigore l'applicazione delle finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome e il ricalcolo contributivo dell'assegno. In questo modo si correggono le Circolari Inps n. 35 e 37 del 2012 che consentivano l'accesso all'opzione alle sole donne che avessero maturato entro il 31 dicembre 2015 la decorrenza della pensione.

Part-time prepensionamento

I dipendenti del settore privato assunti a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro possono ridurre l'orario di lavoro. I lavoratori devono però aver già maturato i requisiti minimi di contribuzione. La riduzione di orario deve essere compresa tra il 40 e 60% e non può durare oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Durante il part time il lavoratore riceve oltre alla relativa retribuzione, la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'orario non lavorato. Quest'ultima somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Inoltre, viene versata la contribuzione figurativa per le ore perse. L'utilizzo di questa opzione sarà possibile fino a esaurimento della relativa copertura finanziaria, pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni nel 2018.

Perequazione negativa

Gli assegni previdenziali non potranno diminuire da un anno all'altro anche se la variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo a cui è collegata la rivalutazione degli stessi è negativa.

"No tax area" pensionati

La "no tax area" per gli over 75enni passa da 7.500 a 8.000 euro. Mentre per i pensionati sotto i 75 anni la "no tax area" aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

Penalità pensione anticipata

E' cancellata la riduzione dell'assegno per chi è andato in pensione anticipata con meno di 62 anni nel triennio 2012-2014. La cancellazione ha effetto per i ratei di pensione incassati a partire dal 2016 e non è retroattiva.